



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Servizio controllo di legittimità

Spett.le Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Veneto
Via Fonte Marghera, 191
30124 Venezia
drve@postacert.istruzione.it

RILIEVO FORMALE

Tipologia: Rilievo CVEN - controllo preventivo di legittimità

Rif. Protocollo Corte dei conti: n. 4116 del 13/08/2020

Estremi decreto oggetto di rilievo: MIUR USB del Veneto - decreto di incarico dirigenziale non generale di direzione dell'Ufficio III "Personale della scuola" dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. conferito al dott. Giorgio CORA'

OSSERVAZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

In data 13 agosto 2020 è pervenuto, per essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 20 del 1994, il seguente atto:



“MIUR USB del Veneto - decreto di incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio III “Personale della scuola” dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. conferito al dott. Giorgio Corà”.

A seguito di esame dell’atto si rileva quanto segue.

Il decreto conferisce al dott. Giorgio Corà, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, l’incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio III “Personale della scuola” dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del Ministero dell’Istruzione, a decorrere dal 1.9.2020 e per il periodo di tre anni.

Si rileva al riguardo che:

1. il D.M. 8 aprile 2015, n. 207, di cui alle premesse del citato decreto ed allo stesso allegato, dispone la ripartizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs n. 165/2001, tra gli uffici centrali e periferici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Sulla base delle percentuali previste dai citati commi 5-bis e 6, ovvero rispettivamente il 10 e l’8 per cento dei dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165/2001, sono individuati, su un organico pari a 413 unità, n. 41 incarichi conferibili ai sensi del comma 5 bis e n. 33 incarichi conferibili ai sensi del comma 6, di cui rispettivamente 4 ed 1 attribuiti all’USR Veneto.
Successivamente, con D.M. 18 gennaio 2016 n. 7, tale ripartizione ha subito una lieve modifica, lasciando tuttavia invariato sia il totale degli incarichi attribuibili negli uffici centrali e periferici (come detto pari a 41 e 33 unità), sia il numero di incarichi attribuibili all’USR Veneto (come detto pari a 4 e 1 unità).
Si chiede pertanto a codesta Amministrazione di verificare, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dall’emanazione del D.M. n. 7/2016, se l’organico dei dirigenti di seconda fascia del Ministero sia rimasto invariato, ovvero abbia subito delle modificazioni, tali da rendere necessario un nuovo calcolo degli incarichi conferibili ai sensi dei commi 5-bis e 6 relativamente agli uffici centrali e periferici del Ministero stesso;
2. con riferimento allo specifico procedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale non generale al dott. Corà ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs n. 165/2001, non è stata fornita evidenza della previa effettuazione di una verifica circa la rinvenibilità di adeguate competenze all’interno dell’Amministrazione, in conformità a quanto affermato dalla Corte dei conti- Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, delibera n. 36/2014, secondo cui *“l’art. 40, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 150/2009 - successivamente intervenuto ad apportare modifiche all’art. 19, comma 11, del decreto legislativo n. 165/2001 - ha inteso limitare ulteriormente la facoltà di ricorrere a soggetti esterni, consentendo il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non*



sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'Amministrazione [...] la disposizione citata crea un onere di previa verifica della sussistenza delle risorse umane interne all'Amministrazione in possesso di requisiti professionali richiesti dall'incarico. Soltanto ove tale indagine dia esito negativo sarà possibile attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta” (in terminis, si veda anche Sezione regionale di controllo per la Campania, delib. n. 102/2018).

Si richiama altresì quanto affermato nella già menzionata deliberazione n. 36/2014 della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche, secondo la quale *“vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum”*. *“vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'Amministrazione realizza, ad un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum”*.

Si chiede pertanto di fornire chiarimenti in merito;

3. sempre con riferimento allo specifico procedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale non generale al dott. Corà ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs n. 165/2001, la Commissione nominata per la selezione dei candidati ha proceduto all'individuazione dei punteggi da assegnare in relazione ai criteri richiamati nell'Avviso prot. n. 12052 del 27.7.2020 solo successivamente alla presa visione dell'elenco contenente i nominativi dei candidati stessi (cfr. Verbale n. 1 del 5.8.2020), il che pare porsi in contrasto con i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e non discriminazione nella scelta del candidato più idoneo (*in terminis*, si veda anche Sezione regionale di controllo per la Campania, delib. n. 102/2018).

Si chiede di controdedurre anche relativamente a questo aspetto;

4. si chiede, altresì, di fornire ogni utile informazione circa eventuali contenziosi in corso. Nel caso ve ne siano, si chiede di conoscerne lo stato ed i motivi di doglianza.

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 27 dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, i chiarimenti, i documenti richiesti e le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire a questa Corte entro trenta giorni dal ricevimento della presente nota, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: veneto.legittimita@corteconticert.it.

Decorso inutilmente tale termine, si procederà al deferimento dell'atto alla Sezione di controllo, affinché si pronunci sulla legittimità del decreto “allo stato degli atti”.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di chiedere, formalmente, il ritiro dell'atto stesso.



Si rammenta **l'obbligo di pubblicazione** del presente rilievo nella sezione Amministrazione trasparente (Controlli e rilievi sull'Amministrazione - Corte dei conti) del MIUR, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott.ssa Elena Brandolini

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott. Fedor Melatti

